AOOGAB Ministro
Prot. Interno del 19/09/2018
Numero: 0008966
Classifica:

DG PQAI
Prot Interno del 21/09/2018
Numero: 0066046
Classifica

Il Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo

VISTA la legge 23 Agosto 1988, n.400, recante "disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "delega la Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 rubricato "Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della L. 23 dicembre 1996, n. 662" e segnatamente l'art. 12;

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59", ed in particolare l'art. 2 ai sensi del quale l'Unire contribuisce al finanziamento degli ippodromi per la gestione dei servizi resi;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n.147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante "Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali";

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex-lege dell'UNIRE;

VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente, tra l'altro, la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, comma 9);

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", e in particolare l'art. 23-quater, comma 9 che stabilisce la soppressione dell'ASSI e il trasferimento delle funzioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105 rubricato "Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10 – ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135", e in particolare l'art. 3 con il quale sono affidate alla Direzione per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica le funzioni già riconosciute all'ASSI, prima UNIRE, soppressa a norma dell'art.

23- quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con la legge 7 agosto 2012 n. 135;

VISTO altresì il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2017, n. 143 rubricato "Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2017;

VISTA la Legge 9 agosto 2018, n. 97 recante *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'.*

VISTI i vigenti Regolamenti delle corse al trotto, galoppo in piano professionisti e galoppo in piano dilettanti ed ostacoli e in particolare gli artt. 7 e seguenti del Regolamento dell'ex Ente Nazionale delle Corse al Trotto, gli artt. 69 e seguenti del Regolamento delle corse al galoppo in piano dell'ex Jockey Club Italiano, gli artt. 98 e seguenti del Regolamento delle corse al galoppo ostacoli della Società degli Steeple Chases d'Italia e 75 dell'ex Ente nazionale Cavallo da Sella, che disciplinano modalità e condizioni in base alle quali le società di corse possono chiedere ed ottenere l'autorizzazione a svolgere l'attività di organizzazione delle corse (*rectius* riconoscimento per il trotto);

VISTO il parere, n. 3951 del 10 dicembre 2014 con cui il Consiglio di Stato, Sezione II, esprimendosi in ordine alla natura giuridica dei rapporti tra Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e Società di corse, sulla base del modello convenzionale di cui alla determinazione Unire n. 3400/2005, ha chiarito che "*la qualificazione giuridica più appropriata del rapporto di cui si discute sia quella dell'accordo sostitutivo, nell'ambito della disciplina di cui all'art. 11 della legge n. 241 del 1990...*" evidenziando che nel caso di specie il finanziamento pubblico in favore delle società di corse "*si configura in buona sostanza come una sovvenzione che il soggetto pubblico si impegna a trasferire nell'ambito di un rapporto di natura autorizzatoria per la gestione di un servizio, di rilievo pubblicistico, connesso alla organizzazione delle corse dei cavalli...*";

VISTO altresì il parere n. 02148/2017 in data 11.10.2017 con il quale il Consiglio di Stato, nel confermare *in toto* le conclusioni raggiunte nel precedente parere 3951/2014, ha precisato che, nel caso di specie, la natura "remuneratoria" delle erogazioni di cui all'art. 12, comma 2, lett. d) del d.P.R. nr. 169 del 1998 è indicativa unicamente della loro "*riconducibilità ad una tipologia peculiare di "sovvenzione", dovendosi tale termine intendersi non nel senso generico di contributo o finanziamento di una'attività economica, ma in quello più specifico di prestazione delle risorse indispensabili per lo svolgimento di una attività soggetta ad autorizzazione da parte della p.a. e che perciò stesso è considerata di più o meno intensa rilevanza pubblicistica...*";

Il Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali n. 681 del 23 febbraio 2016 recante "Criteri generali per l'erogazione delle sovvenzioni in favore delle società di corse e per la classificazione degli ippodromi" registrato dalla Corte dei Conti al n. 711 del 24/3/2016 (di seguito per brevità indicato anche come *Decreto*);

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 96427 del 27/12/2016 recante "Modifiche all'art. 14, comma 2, del Decreto n. 681 del 23 febbraio 2016" registrato dalla Corte dei Conti al n. 165 del 28/2/2017, del quale l'articolo 1 proroga al 31 gennaio 2018 l'attuazione delle attività di classificazione degli ippodromi, e l'articolo 2 conferma per l'anno 2017 i criteri generali di erogazione delle sovvenzioni in favore delle società di corse in vigore fino al 31 dicembre 2016;

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali 14 dicembre 2017 n. 995, registrato dalla Corte dei conti al n.86 del 14 febbraio 2018, che, nelle more dell'attuazione del sistema di classificazione, ha apportato al decreto n. 681/2016 alcuni correttivi volti a contenere alcuni effetti negativi tra i quali la prevedibile fuoriuscita dal sistema di un rilevante numero di ippodromi già in fase di prima applicazione;

VISTO il decreto direttoriale n. 6949 del 31 gennaio 2018, registrato dalla Corte dei conti al n. 27 del 28 febbraio 2018, con il quale, all'esito della valutazione degli ippodromi, compiuta ai sensi del decreto n. 681/2016, gli ippodromi sono stati collocati nei ruoli di appartenenza ed è stato stabilito che quelli per i quali risulta accertata la mancanza dei requisiti minimi previsti per la classificazione (c.d. fuori ruolo) sono dichiarati decaduti;

VISTO l'art. 11 ("Sovvenzioni in favore delle società di corse") e l'articolo 12 comma 1 del Decreto ("Criteri generali per l'erogazione delle sovvenzioni");

VISTO l'art.13, comma 2, ("Ammontare del Contributo") del Decreto ai sensi del quale: *"Il sistema analitico di determinazione delle sovvenzioni è definito con successivo e apposito provvedimento del Direttore generale della direzione PQAI" ;*

TENUTO CONTO dell'istruttoria avviata a partire dal 28 febbraio 2018 con il coinvolgimento delle società di corse, invitate a segnalare osservazioni al nuovo sistema di classificazione, che ha comportato un sensibile slittamento dei termini per l'adozione dei decreti attuativi per consentire il pieno esercizio dei diritti partecipativi agli interessati;

CONSIDERATO che ai sensi degli artt.10, comma 7 e 12 comma 1, lett. a) del Decreto, la sovvenzione "impianti e organizzazione corse" deve essere determinata in funzione del ruolo e in linea con i criteri previsti dall'art. 9, comma 1, lett. a) e b) e dall'Allegato 1 del medesimo decreto per la classificazione degli ippodromi nel ruolo;

Il Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo

CONSIDERATO che la *ratio* sottesa alla disciplina sopra citata, anche ai sensi dell'art. 2 del Decreto, è diretta alla valorizzazione del ruolo quale strumento per garantire, in una prospettiva dinamica, la coerenza tra l'apporto di ciascun ippodromo all'esercizio della funzione pubblicistica di gestione e sviluppo del settore ippico, l'attività di corse a questo assegnata e la remunerazione conseguentemente riconosciuta;

CONSIDERATO altresì che, pertanto, l'applicazione dei criteri generali previsti dal decreto dovrebbe consentire la massima valorizzazione delle peculiarità di ciascun ippodromo nell'ambito del rispettivo ruolo, nell'ottica di garantire il miglioramento tecnico-organizzativo delle corse, delle strutture e dei servizi nonché, in ultima istanza, della capacità di raccolta delle scommesse;

CONSIDERATO che le molteplici proiezioni e simulazioni condotte dai competenti uffici dell'Amministrazione applicative del sistema analitico di determinazione delle sovvenzioni sulla base dei criteri di cui ai citati artt. 9, 10 e 12 del Decreto, hanno costantemente evidenziato una forte discrasia rispetto agli obiettivi sopra richiamati. In particolare, l'applicazione dei criteri generali e dei parametri previsti dal D.M. 681/2016, non sembra consentire la valorizzazione, in termini di remunerazione, degli elementi caratterizzanti le peculiarità di ciascun ruolo e evidenzia l'assenza generalizzata di proporzionalità e gradualità nella distribuzione delle risorse anche all'interno della stessa categoria;

CONSIDERATO che, pertanto, l'applicazione dei citati criteri potrebbe produrre effetti potenzialmente distorsivi del meccanismo di allocazione della risorse pubbliche fondato sul valore strategico e la peculiare rilevanza degli ippodromi; ciò in quanto principalmente fondato su parametri fisici non in grado di valorizzare pienamente le differenze tra le strutture;

CONSIDERATO che tali criticità sono emerse anche nell'ambito delle consultazioni delle società di corse e delle loro associazioni, svoltesi nel periodo marzo-luglio 2018;

CONSIDERATO che l'azione amministrativa, deve svolgersi nel rispetto del principio di legalità, anche in senso sostanziale, e non contraddittorietà in primo luogo nei confronti del principio di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione che impone all'Amministrazione di orientare la propria azione alle molteplici variabili determinate dai contesti socio-economici di riferimento, garantendo al contempo efficienza ed efficacia nel soddisfacimento dei bisogni della collettività;

TENUTO CONTO, tuttavia, della rilevante urgenza di procedere all'assegnazione delle risorse, con l'adozione di una disciplina di erogazione del finanziamento alle società di corse per l'anno 2018 ai sensi del precitato art. 2 del d.lgs. 449/1999, anche al fine di evitare criticità gestionali derivanti dalla interruzione dei flussi finanziari in favore delle stesse società;

Il Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo

TENUTO CONTO che l'erogazione di dette risorse appare necessaria a garantire la stessa efficacia dell'intervento dello Stato a sostegno di tali imprese per le quali, come evidenziato dal Consiglio di Stato, "*il trasferimento pubblico assume un ruolo preponderante*" (parere n. 03951/2014), essendo "*risorse indispensabili*" per lo svolgimento delle attività a queste demandate (parere n. 02148/2017);

DECRETA

Articolo 1

1. La definizione del sistema analitico di determinazione delle sovvenzioni in favore delle società di corse di cui all'articolo 13, comma 2 del Decreto è fissato al 31 dicembre 2019.

Articolo 2

1. Per l'anno 2018 sono confermati i criteri generali di erogazione delle sovvenzioni in favore delle società di corse di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 27 dicembre 2016 n. 96427.

Il presente provvedimento è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato sul sito internet del Ministero.

Gian Marco Centinaio